
DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 366-5619623

giovannidigiunta@hotmail.it

Finalmente il TAR Lazio rende giustizia ai cacciatori

È sta depositata il 17 febbraio c.a. la sent. n. 1845/2014 del TAR Lazio relativa al ricorso n. 8268/2013 proposto da LAV Lega Antivivisezione ONLUS Ente Morale, Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C., Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS ONG, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A ONLUS, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - LIPU Birdlife Italia ONLUS, Legambiente ONLUS.

Oggetto del ricorso era il calendario venatorio 2013/14 della Regione Lazio ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:

- mancata apposizione del divieto di caccia nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) stante che il Piano Faunistico Venatorio era scaduto da dieci anni e il calendario venatorio stesso non era stato assoggettato né a Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), né a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);*
- inserimento nel calendario venatorio di specie che, seppur in astratto cacciabili, rientravano nell'elenco SPEC 2 e SPEC 3 secondo la classificazione BirdLife International;*

Pagina 1 di 4

Stefano Privitera, cell: 346 6867096 - Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Codice fiscale n. 90051890870

- violazione del principio ex art. 18, comma 1/bis della L. n. 157/1992 che poneva il divieto di caccia agli uccelli durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della loro nidificazione, riproduzione e dipendenza.

La difesa degli enti pubblici resistenti, dei controinteressati e degli intervenienti osservava:

- che dopo il recepimento della Direttiva 2009/127/CE attraverso le modifiche introdotte alla Legge n. 157/1992 dalla Legge n. 96/2010, i periodi di caccia non erano stati modificati;

- che l'assunta non cacciabilità delle specie SPEC 2 e 3 non trovava alcun riscontro né nei documenti di derivazione comunitaria richiamati, né in alcuno dei pareri ISPRA. In altre parole la classificazione delle specie aviarie in SPEC 1, 2, 3 operata da BirdLife International non aveva alcuna rilevanza giuridica;

- che l'art. 18 garantiva già, nel rispetto degli obblighi comunitari, standard uniformi di tutela della fauna selvatica sull'intero territorio nazionale;

- che nell'adozione dei calendari venatori, le Regioni esercitavano **una discrezionalità tecnica censurabile solo se si ravvisano profili di manifesta irragionevolezza ed illogicità.**

Sulla base delle sopracitate ragioni, il TAR rilevava:

- *che il calendario venatorio non era soggetto né a Valutazione d'Incidenza Ambientale, né, di conseguenza, a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);*
 - *che secondo le previsioni di matrice europea, l'attività venatoria non doveva peggiorare lo stato di conservazione degli uccelli e degli altri animali selvatici oggetto di caccia, nonché del loro habitat naturale, ma non aveva certamente il compito di concorrere al loro miglioramento (altre essendo le azioni a ciò mirate);*
 - *che l'ISPRA aveva carattere nazionale, cosicché poteva verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Sul punto l'ISPRA stessa aveva fatto una serie di osservazioni tutte di carattere generale e nessuna riferita alla specifica realtà regionale: osservazioni che partivano dal proprio documento del 2010 (Guida per la stesura dei calendari venatori) non avente carattere di ufficialità, differentemente dai documenti provenienti dalla Commissione europea (Key concepts e Guida alla disciplina della caccia);*
 - *che l'unico atto dell'ISPRA da prendere a riferimento, quale espressione di obbligatoria attività consultiva da parte di detto organo nella predisposizione del calendario venatorio, era il parere dallo stesso espresso con specifico riferimento a quest'ultimo. Conseguentemente atti diversi provenienti dal medesimo organo (Guida alla stesura dei calendari Venatori) risultavano privi di rilevanza giuridica e la loro eventuale inosservanza non richiedeva alcuna motivazione.*
- Per l'effetto il G.A. rigettava, in toto, il ricorso.*

*A questo punto non può non venire in mente il calendario venatorio siciliano 2012/13 difeso allora in giudizio dai Liberi Cacciatori Siciliani e dall'Associazione Nazionale Cacciatori: calendario fondato sugli stessi identici principi assunti dal T.A.R. Lazio con la commentata decisione, e che, tra l'altro, metteva in luce per la prima volta quella particolare forza giuridica riconosciuta alla **discrezionalità tecnica propria delle Pubbliche Amministrazioni**, all'interno della quale non è dato al G.A. esprimere il suo sindacato di legittimità. Ma si sa, quel calendario rientrava nella sfera di competenza del T.A.R. Palermo i cui parametri di legittimità riguardavano un proprio separato Ordinamento. Fu solo questo il motivo della sua breve giuridica esistenza.*

Viagrande, il 12 luglio 2014

*Dott. Giovanni Di Giunta
giovannidigiunta@hotmail.it*